



CITTA' DI CASTELVETRANO

PROVINCIA DI TRAPANI

C.A.P. 91022

C.F. 81001210814

**REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI E
LIMITATAMENTE APPLICATO ALLE
AREE EDIFICABILI, IMMOBILI IN
CORSO DI COSTRUZIONE O
DEFINIZIONE E FABBRICATI CHE
HANNO PERSO IL REQUISITO DELLA
RURALITA'**

Approvato con delib.di C.C. n° 04 del 08 – 01 - 2008



CITTA' DI CASTELVETRANO

PROVINCIA DI TRAPANI

C.A.P. 91022

C.F. 81001210814

REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI LIMITATAMENTE APPLICATO ALLE AREE
EDIFICABILI, IMMOBILI IN CORSO DI COSTRUZIONE O DEFINIZIONE E
FABBRICATI CHE HANNO PERSO IL REQUISITO DELLA RURALITA'

Art.13, legge 27 dicembre 2002, n. 289

=====

Articolo 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento vengono disciplinate le modalità per la definizione dei rapporti tributari e per la definizione delle liti fiscali pendenti, ai sensi dell'art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che, con riferimento ai tributi propri, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi:

La riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute;

L'esclusione o la riduzione dei relativi interessi;

L'esclusione o la riduzione delle relative sanzioni per le ipotesi in cui i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti o anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano all'imposta comunale sugli immobili (di seguito definita I.C.I.), disciplinata dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dal regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 29 del 29-03-1999 e successivamente modificato con deliberazioni n° 6 del 09-02-2001 e n° 98 del 27-09-2002, nonché dalle delibere C.C. N. 61 del 21/06/2006 e N. 31 del 09/03/2007.

Articolo 2

Soggetti competenti all'emanazione degli atti di definizione

1.In forza del contratto Rep. N. 6853 del 16.10.2002 e del Provvedimento Dirigenziale N. 24 del 08/02/2005, il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai contribuenti, nonché a curare tutte le fasi procedurali del condono fiscale, è la Ditta San Giorgio S.p.A., di seguito denominata “ditta affidataria”, cui è affidato l’esercizio della titolarità del Servizio per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’I.C.I. ai fini del recupero del tributo evaso.

Articolo 3

Definizione automatica anni pregressi

1.Possono essere definite, con il pagamento del tributo o del maggior tributo dovuto e degli interessi legali, le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2006, attinenti agli obblighi di dichiarazione/denuncia e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti e nei confronti dei quali non sono stati emessi atti d’imposizione.

2.I contribuenti che intendono aderire alla definizione prevista dal presente articolo, devono presentare apposita istanza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, redatta su modelli conformi alla modulistica che sarà predisposta dall’Ufficio Tributi del comune, reperibile anche in formato PDF sul sito ufficiale della città di Castelvetro www.comune.castelvetro.tp.it e riguarderà tutte le annualità accertabili al 31/12/2006, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla vigente normativa sull’I.C.I. All’istanza di definizione agevolata, a pena di inammissibilità, deve essere allegata l’attestazione, in originale, dell’avvenuto pagamento del tributo dovuto ovvero della prima rata in caso di rateizzazione.

3.La dichiarazione di definizione agevolata, debitamente sottoscritta dal contribuente (persona fisica o giuridica) o dal coobbligato in solido o da uno dei contitolari, può essere presentata, a pena di inammissibilità, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune o spedita per posta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. A cura dell’Ufficio Tributi le dichiarazioni di definizione agevolata verranno successivamente trasmesse alla ditta affidataria.

4.Qualora la ditta affidataria dovesse riscontrare la infedeltà della dichiarazione di definizione agevolata, provvederà ad inoltrarla, unitamente a tutto il carteggio istruttorio esistente, all’ufficio tributi del Comune. Questo eseguirà le opportune valutazioni e, verificata l’irregolarità della dichiarazione, con provvedimento formale, ne decreterà l’inefficacia e procederà, come per legge ed a cura della ditta affidataria, al recupero delle agevolazioni concesse di cui al comma 1 del presente articolo, nonché al recupero di nuova materia imponibile con applicazione di interessi e sanzioni.

Articolo 4

Definizione dei rapporti derivanti da atti di imposizione

- 1.** Per gli atti di accertamento, ancorchè non impugnati, la definizione si perfeziona con il pagamento del tributo o del maggior tributo dovuto, degli interessi legali e delle spese di notifica.
- 2.** I contribuenti che intendono aderire alla definizione prevista dal presente articolo, devono presentare apposita istanza, entro i termini di cui al precedente art. 3 comma 2, redatta su modelli conformi alla modulistica che sarà predisposta dall'Ufficio Tributi. All'istanza di definizione agevolata, a pena di inammissibilità, deve essere allegata l'attestazione, in originale, dell'avvenuto pagamento del tributo dovuto ovvero della prima rata in caso di rateizzazione.
- 3.** La dichiarazione di definizione agevolata, debitamente sottoscritta dal contribuente (persona fisica o giuridica) cui è stato notificato l'atto di imposizione che si intende condonare, può essere presentata, a pena di inammissibilità, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune o spedita per posta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. A cura dell'Ufficio Tributi le dichiarazioni di definizione agevolata verranno successivamente trasmesse alla ditta affidataria.
- 4.** Nel caso in cui l'utente presenti una domanda di definizione agevolata difforme dall'atto di accertamento già notificato, il Comune accetta provvisoriamente la domanda medesima.

Articolo 5

Definizione agevolata delle Liti Pendenti

- 1.** Le Controversie Tributarie inerenti le violazioni commesse fino al 31.12.2006 in materia di tributi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento che, alla data di entrata in vigore dello stesso, sono pendenti dinanzi al giudice competente in ogni stato e grado del giudizio e per le quali non sono intervenute sentenze passate in giudicato, possono essere definite con il pagamento di una somma pari al 30 per cento del tributo oggetto del contendere, degli interessi e delle spese di notifica. Le Controversie Tributarie relative agli atti separati di irrogazione sanzioni perdono efficacia con la presentazione dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo.
- 2.** Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti interessati devono presentare all'Ufficio Protocollo Generale del Comune o spedire per posta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro i termini di cui al precedente articolo 3, comma 2, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi. All'istanza di definizione agevolata, a pena di inammissibilità, deve essere allegata l'attestazione, in originale, dell'avvenuto pagamento del tributo dovuto ovvero della prima rata in caso di rateizzazione.
- 3.** Le Controversie Tributarie definibili ai sensi del comma 1 del presente articolo sono sospese fino al 150^o giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite entro il termine di cui

al precedente articolo 3, comma 2, i giudizi sono sospesi a richiesta del Contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. A tal fine, il Contribuente inoltrerà al giudice competente la richiesta di sospensione del giudizio, dandone comunicazione al Comune a mezzo raccomandata. Conclusa la durata della sospensione, il Comune comunicherà al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere.

4. Per le Controversie Tributarie di cui al comma 1 del presente articolo sono altresì sospesi, sino alla scadenza del termine per la richiesta di condono, i termini per impugnare le sentenze del giudice competente.

Articolo 6

Modalità del Pagamento dei tributi

1. I tributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti sono pagati mediante versamento da eseguirsi sull'apposito c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune di Castelvetro o a mezzo F24.

2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata per ciascuna istanza di cui ai precedenti articoli 3, 4, e 5 è superiore ad euro 200,00, il versamento può essere eseguito in n° 3 rate di pari importo con le seguenti scadenze, senza maggiorazione a titolo di interessi:

- a) 1^a rata: entro la data di scadenza del termine per la richiesta di condono e, comunque, entro la data di sottoscrizione della relativa istanza;
- b) 2^a rata: entro 60 giorni dalla scadenza del condono;
- c) 3^a rata: entro 120 giorni dalla scadenza del condono.

Il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive eventualmente non versate saranno rimosse coattivamente, maggiorate degli interessi legali e delle sanzioni per omesso o tardivo versamento.

3. Il mancato rispetto anche di uno solo degli adempimenti richiesti nei termini fissati, fa decadere *in toto* il contribuente dai benefici previsti dal presente regolamento, salvo che ricorra il caso dell'errore scusabile così come definito all'art.7. Il relativo pagamento sarà considerato tardivo nel rispetto della normativa ordinaria. L'istanza per più periodi d'imposta, qualora il pagamento risulti parziale, comporterà l'accoglimento della definizione agevolata, limitatamente ai periodi per cui risulti soddisfatto l'obbligo tributario a decorrere dall'annualità più remota ed il rigetto per i periodi successivi con la conseguente applicazione della normativa ordinaria ai fini delle attività di accertamento. In caso di incompleta dichiarazione, vale quanto previsto nel periodo precedente, qualora il contribuente non dovesse ottemperare alla richiesta di integrazione.

4. Sono pertanto ritenute cause di rigetto della definizione agevolata:

- a) il mancato pagamento del tributo non versato o del maggior tributo non versato;
- b) la mancata dichiarazione o l'integrazione di dichiarazioni o comunicazioni di tutti quegli elementi necessari ad individuare esattamente la base imponibile ed il soggetto passivo;
- c) l'infedele dichiarazione.

Articolo 7

Definizione di errore scusabile

1. Gli errori scusabili, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori, che sarà inviata agli interessati, a cura della ditta affidataria, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e, in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.

Relativamente alla riscossione delle suddette somme il Comune si adegnerà alla normativa fiscale nazionale.

Articolo 8

Esclusione del rimborso

1. Nel caso in cui il contribuente, a seguito di notifica di avvisi di accertamento, abbia già assolto il proprio debito tributario corrispondendo oltre all'imposta dovuta anche interessi e sanzioni, non si dà luogo ad alcun rimborso, nonostante la presenza dei requisiti per il condono.

Articolo 9

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni della deliberazione esecutiva con la quale esso è approvato.

2. Il Responsabile del Servizio Tributi è delegato a darvi pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta ed anche a mezzo di avviso pubblico su internet, pubblico manifesto, stampa locale e di emittenti radiofoniche e televisive locali.

3. Copia del regolamento sarà distribuita a coloro i quali facciano debita richiesta.

4. In ossequio delle statuizioni di cui al contratto Rep. N.6853 del 16.10.2002, nonché del Provvedimento Dirigenziale N. 24 del 08/02/2005, alla “ditta affidataria” è riconosciuto l’aggio contrattualmente statuito sulle sole riscossioni che effettivamente si realizzeranno a seguito della definizione agevolata delle istanze presentate ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del presente regolamento.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di condono di cui agli artt.3, 4 e 5, la “ditta affidataria” non potrà emettere alcun atto di imposizione, fatti salvi i casi relativi ai rapporti tributari per i quali alla medesima data si verificherebbe la decadenza dal potere di accertare il tributo. A tal fine, l’Ufficio Tributi, e segnatamente il Funzionario Responsabile dell’I.C.I., adotterà le opportune iniziative affinché il presente regolamento, in formula esecutiva, venga ritualmente notificato alla “ditta affidataria”.

6.Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sino alla data di scadenza per la presentazione delle istanze di condono di cui artt.3,4 e 5, la “ditta affidataria” è autorizzata ad adottare utili iniziative per il successo della procedura condonistica disciplinata dal presente regolamento.